

PROTOCOLLO OPERATIVO
IN MATERIA DI PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI
E DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Prot. 141/24 INT.

Il presente protocollo, che sostituisce ogni altro precedente, è finalizzato a ottimizzare i processi e i tempi di lavoro dei servizi della Giustizia, rendendone più agevole il funzionamento e migliorandone l'efficienza organizzativa, anche alla luce delle disposizioni introdotte con il D.lgs. n. 150/2022.

L'accordo ha i seguenti obiettivi:

- Concordare, semplificare e accelerare, nell'ottica di massima collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti, le principali modalità di svolgimento dei rispettivi ruoli e attività, al fine di realizzare e sviluppare al meglio il sistema di sanzioni e misure di comunità complessivamente ad oggi introdotto;
- Garantire agli indagati e agli imputati il diritto all'informazione sugli istituti e le relative modalità di accesso agli stessi, in conformità con la Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 del Consiglio, individuando modalità concrete per il suo assolvimento;
- Agevolare l'accesso agli istituti predisponendo procedure trasparenti e condivise, attraverso prassi tecnico operative concordate;
- Garantire l'individualizzazione dei percorsi mediante predisposizione di programmi di trattamento adeguati e personalizzati.

Tanto premesso, le parti firmatarie convengono quanto segue.

PARTE PRIMA: MESSA ALLA PROVA

1. (Proposta di messa alla prova da parte del Pubblico Ministero)

- 1.1 Quando, ai sensi dell'art.464-ter.1 c.p.p., il Pubblico Ministero ritenga di proporre all'indagato la messa alla prova nel corso delle indagini, provvederà ad indicarne la durata e i contenuti essenziali nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari per la formulazione del quale potrà avvalersi dell'UEPE, ove necessario.
- 1.2 Qualora l'indagato aderisca alla proposta, formulata l'imputazione da parte del PM, il Giudice per le indagini preliminari provvederà a richiedere all'UEPE il programma di trattamento redatto d'intesa con l'imputato. L'UEPE provvederà entro 5 mesi dalla richiesta. Il difensore si farà parte diligente nell'individuazione dell'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, in linea con la tipologia precedentemente individuata dall'UEPE. A tal fine è disponibile sul sito istituzionale del Tribunale un elenco di convenzioni concluse con gli enti per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

2. (Istanza di sospensione del procedimento penale con messa alla prova e di elaborazione del programma di trattamento da parte dell'indagato e/o imputato)

2.1 In caso di istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 464-ter c.p.p. ovvero da parte dell'imputato ai sensi dell'art. 464-bis c.p.p., l'indagato o l'imputato alleggeranno attestazione prodotta dall'UEPE territorialmente competente, in esito alla richiesta di messa alla prova prodotta a mezzo PEC dall'interessato o dal suo difensore.

2.2 L'istanza di elaborazione del programma di trattamento (*allegato n. 1* – modello di istanza), corredata di procura speciale ove presentata dal difensore, contiene:

- Nome, cognome, luogo e data di nascita dell'interessato;
- Indirizzo di residenza e di domicilio effettivo;
- Recapiti dell'interessato (cellulare, mail, PEC);
- Indicazione sintetica della situazione personale e familiare;
- Indicazioni relative allo stato di occupazione;
- Documentazione attestante l'eventuale inabilità lavorativa e/o accertamenti inerenti alla residua capacità lavorativa ai sensi della L. 68/1999;
- Documentazione di servizi sociali e sanitari rilevanti per l'elaborazione del programma;
- Eventuale dichiarazione di disponibilità di ente per lavoro di pubblica utilità;
- Per i cittadini stranieri, eventuale titolo di soggiorno;
- Indicazioni relative all'eventuale risarcimento eseguito, offerto o proposto in favore della parte offesa e circa la disponibilità a un percorso di giustizia riparativa;
- A.G. precedente, RGNR del procedimento, titolo di iscrizione o capo di imputazione, eventuale udienza già fissata;
- Indicazione del difensore e dei suoi recapiti (telefono, mail, PEC)

3. (Lavoro di pubblica utilità e dichiarazione di disponibilità dell'ente convenzionato)

L'imputato e il difensore si faranno parte diligente nell'individuazione dell'ente convenzionato ove il lavoro di pubblica utilità potrà essere svolto, trasmettendo la relativa dichiarazione di disponibilità all'UEPE a mezzo PEC, ove possibile, già direttamente con l'istanza di programma di trattamento per messa alla prova e, in ogni caso, non oltre il termine di 20 giorni dall'udienza di valutazione.

4. (Udienza per la valutazione dell'ammissibilità della richiesta di messa alla prova e fissazione di nuova udienza)

4.1 Il Giudice, sentiti il PM e l'eventuale persona offesa, nel caso non rinvenga profili di inammissibilità, rinvia a nuova udienza, che verrà fissata a 5 mesi, per consentire l'elaborazione del programma di trattamento.

4.2 Il provvedimento con l'esito della deliberazione sull'ammissibilità sarà tempestivamente trasmesso all'UEPE dalla competente cancelleria all'indirizzo prot.uepe.perugia@giustiziacert.it. che indicherà, tra l'altro, i contenuti del programma che ritenga essenziali. Inoltre, qualora ne ritenga la necessità, l'A.G. richiederà la comparizione dell'imputato all'udienza successiva per l'ammissione alla messa alla prova, oltreché per verificare la volontarietà della richiesta (art. 464-ter, comma 2, c.p.p.), anche al fine di acquisirne il consenso rispetto alle eventuali modifiche o integrazioni del programma concordato con l'UEPE.

5. (Elaborazione e proposta del programma da parte dell'UEPE - Indagine socio-familiare)

5.1 L'UEPE, esaminata la domanda e la documentazione, a seguito dell'indagine socio-familiare, predisporrà, d'intesa con il richiedente, il programma di trattamento, che verrà consegnato all'interessato e trasmesso all'A.G. entro e non oltre cinque giorni antecedenti la data di udienza precedentemente comunicata dalla competente cancelleria.

5.2 Con riferimento all'elaborazione del programma di trattamento:

- l'indagato/imputato (e/o il suo difensore), qualora la vittima del reato sia identificabile, prospetterà all'UEPE, ove possibile, contenuti e modalità per il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni;
- l'UEPE potrà proporre percorsi di giustizia riparativa subordinati all'adesione volontaria delle parti, all'approvazione dell'A.G. e alle risorse disponibili, nonché alla valutazione di fattibilità della mediazione da parte del servizio di giustizia riparativa;
- saranno articolate le diverse tipologie di impegno e, relativamente al lavoro di pubblica utilità, le modalità e tempi di svolgimento compatibili con la disponibilità dell'Ente accogliente e le esigenze dell'indagato/imputato;

5.3 In relazione all'indagine socio-familiare, fatte salve diverse richieste dell'A.G., le parti concordano, al fine di garantire l'individualizzazione dei programmi salvaguardando le esigenze di semplificazione e celerità, le seguenti procedure:

a) semplificata: trasmissione all'A.G. del solo programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato relativamente a contravvenzioni, salvo diversa determinazione dell'A.G. in relazione a situazione particolare. Inoltre, l'A.G. - valutando il caso concreto, per i delitti di lieve entità o quando gli imputati non presentano situazioni di particolare complessità né dipendenze o patologie psichiatriche accertate - potrà, sentite le parti nel contraddittorio, individuare ulteriori ipotesi da "procedura semplificata" indicandolo espressamente nel verbale di udienza da inviare all'UEPE per la elaborazione del programma di trattamento. Resta ferma la facoltà dell'A.G. e dell'UEPE di chiedere/trasmettere l'indagine socio-familiare in considerazione del caso concreto e dell'opportunità di un approfondimento per la valutazione dell'applicazione dell'istituto;

b) ordinaria: svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte dell'operatore incaricato che viene trasmessa all'A.G. insieme al programma di trattamento;

c) complessa: svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte di équipe multidisciplinare che viene trasmessa all'A.G. insieme al programma di trattamento per i casi che evidenzino particolare complessità e/o fragilità.

6. (Udienza di sospensione del procedimento e messa alla prova)

L'AG se ritiene idoneo il programma o dopo aver disposto eventuali integrazioni, emette ordinanza di sospensione del procedimento penale con messa alla prova stabilendo la durata della stessa, la durata dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità e la data di udienza volta a verificarne l'esito, fissata almeno un mese dopo la conclusione della misura.

7. (Avvio della messa alla prova)

7.1 L'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, con allegato il programma di trattamento approvato è tempestivamente trasmessa all'UEPE, a cura della cancelleria.

7.2 L'ordinanza di ammissione alla MAP conterrà la prescrizione all'imputato di prendere contatti con l'UEPE entro 10 giorni dall'udienza per la tempestiva presa in carico. Qualora il termine decorra inutilmente, l'UEPE ne informerà l'A.G. e il difensore. La messa alla prova decorre dalla sottoscrizione del verbale di fronte all'UEPE. Il verbale resterà agli atti dell'UEPE che comunicherà all'A.G. gli esatti termini dell'inizio e della conclusione della MAP nella relazione di cui al punto successivo.

8. (Esecuzione della messa alla prova)

8.1 Nel corso della misura, l'UEPE verificherà il rispetto degli impegni previsti dal programma di trattamento.

8.2 Per ciò che concerne le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità potranno essere adeguate in considerazione delle esigenze dell'Ente e del condannato, fermo restando l'obbligo di svolgere il numero complessivo di ore di lavoro stabilite in ordinanza e/o nel programma di trattamento approvato.

8.3 Qualora l'UEPE rilevi elementi che richiedono particolare attenzione, relazionerà all'A.G. sull'andamento del programma, sulle proposte di modifica e le eventuali trasgressioni che potrebbero determinare la sospensione della prova. La modifica dell'ENTE di svolgimento del LPU può essere valutata e autorizzata dal Direttore dell'UEPE allorché ne ricorrano le condizioni di necessità e opportunità; in tal caso l'UEPE informerà il giudice della modifica autorizzata per acquisirne la ratifica.

9. (Udienza di valutazione dell'esito della messa alla prova)

9.1 L'UEPE trasmette al Tribunale e al difensore, all'indirizzo pec indicato nell'istanza, una relazione sul decorso e sull'esito della prova medesima, entro due mesi dalla fine della messa alla prova e, comunque, entro cinque giorni prima dell'udienza fissata per la valutazione sullo svolgimento della prova stessa.

9.2 Il Giudice, acquisite le informazioni dell'UEPE, valuta in udienza l'esito della prova e, in caso positivo, dichiara l'estinzione del reato. Se la prova ha avuto esito negativo, dispone che il procedimento penale riprenda il suo corso. L'esito dell'udienza verrà in ogni caso trasmesso all'UEPE per l'inserimento nella banca dati interforze SDI nonché per la corretta archiviazione del fascicolo.

PARTE SECONDA: LE PENE SOSTITUTIVE

(Valutazione astratta di concedibilità della sostituzione ed espressione del consenso)

1. Dopo aver pronunciato sentenza di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti, l'A.G. procedente - qualora accerti la sussistenza delle condizioni per sostituirla con una delle pene di cui all'art. 53 della L. 689/1981 - ne dà avviso alle parti e chiede all'imputato o al

suo difensore l'assenso a tale sostituzione (salvo il caso dell'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva), nelle forme previste dall'art. 58 l. 24/11/1981 n. 689 (come modificato dal d. lgs. 19/03/2024 n. 31) indicando quindi la/le sanzione/i per la/le quale/i è fornito il consenso. In tal caso il giudice integra subito dopo il dispositivo come descritto al punto 3.

(Acquisizione del consenso)

2.1 Per l'udienza di discussione il Difensore dovrà munirsi di procura speciale e manifestare il consenso per conto del proprio assistito alla sostituzione della pena. Eventuali rinvii per l'acquisizione del consenso saranno accordati solo in presenza di giustificati motivi, disponendo la sospensione del corso della prescrizione, ai sensi dell'art. 159, primo comma, n. 3), c.p., trattandosi di rinvio del dibattimento su richiesta del difensore o dell'imputato.

2.2 Il Difensore dovrà presenziare alla lettura del dispositivo ovvero rilasciare delega ex art. 102 c.p.p. al Difensore presente alla lettura.

2.3 All'udienza di discussione il Difensore che intende richiedere la sostituzione della pena inflitta con la pena pecuniaria sostitutiva dovrà produrre, salva impossibilità, documentazione attestante le condizioni economiche e patrimoniali dell'assistito.

(Acquisizione contestuale del consenso e decisione immediata)

3. Qualora l'imputato o il procuratore speciale forniscano il consenso alla sostituzione, il giudice può contestualmente procedere a sostituire la pena irrogata, indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti, trasmettendo all'UEPE:

- la sentenza completa del dispositivo integrato;
- tutta la documentazione prodotta all'udienza dall'imputato o il suo difensore ritenuta utile per l'esecuzione

(Rinvio dell'udienza per istruttoria)

4.1 Quando l'A.G. valuta di non disporre di elementi sufficienti per la sostituzione, può acquisire dalle banche dati, dalle FF.OO. e dall'UEPE tutte le informazioni in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato. A tal fine, per quanto attiene al coinvolgimento dell'UEPE, nell'ottica di una maggiore celerità del procedimento, si conviene, salvi casi che meritano particolare attenzione, di limitare le richieste di informazioni alle situazioni in cui l'A.G. ritenga imprescindibile il contributo dell'UEPE e, in linea generale, alle pene superiori ai 12 mesi e volte all'applicazione della semilibertà e detenzione domiciliare sostitutiva (ad es. assunzione di informazioni qualificate sul contesto abitativo e socio-familiare dell'imputato). In tal caso, sospende il processo ex art. 545bis cc.1 e 2 c.p.p., e fissa un'apposita udienza entro 60 giorni, trasmettendo all'UEPE:

- la sentenza completa del dispositivo, nonché il verbale di udienza (modello verbale di udienza *allegato 2* al presente protocollo);
- tutta la documentazione prodotta all'udienza dall'imputato o il suo difensore ritenuta utile per l'elaborazione del programma.

4.2 Qualora l'A.G. provveda a richiedere alla Polizia Giudiziaria e ai soggetti indicati dall'art. 94 D.P.R. n. 309/1990, le informazioni e i documenti indicati all'art. 545-*bis* c.p.p., tale richiesta conterrà l'indicazione di trasmettere tale documentazione anche all'UEPE.

(Contenuti e modalità dell'attività istruttoria)

5.1 Nel verbale di udienza l'Autorità Giudiziaria può richiedere all'UEPE di trasmettere almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata:

- le informazioni di cui al punto precedente;
- l'elaborazione di un programma di trattamento relativamente alla pena sostitutiva ritenuta dal giudice stesso più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale,

5.2 Qualora l'interessato sia sottoposto a misura cautelare, l'ordinanza dovrà prevedere l'autorizzazione del soggetto a recarsi presso l'UEPE/Presidio, previa convocazione, o l'autorizzazione dell'operatore dell'UEPE a recarsi presso l'istituto ove l'interessato è ristretto.

(Elaborazione del programma di trattamento)

6.1 Nell'ottica di una maggiore celerità del procedimento, si conviene che:

- a. il programma di trattamento sarà richiesto all'UEPE solo ai fini dell'applicazione della semilibertà sostitutiva (a prescindere dalla durata della pena) e della detenzione domiciliare sostitutiva per pene non inferiori a 12 mesi, fatta salva ogni diversa valutazione dell'Autorità Giudiziaria;
- b. non sarà richiesto il programma di trattamento per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, considerato che la dichiarazione di disponibilità dell'ente presso cui il condannato svolgerà l'attività dovrà indicare gli elementi necessari alla valutazione del giudice (tipologia di attività, tempi, luoghi e modalità di svolgimento), fatta salva ogni diversa valutazione dell'Autorità Giudiziaria.

6.2 L'UEPE formulerà il programma di trattamento in modo tale da assicurare la necessaria flessibilità e limitare il più possibile, nella fase esecutiva, richieste di modifica al giudice competente. In ogni caso, anche quando il programma non fosse stato richiesto nella fase antecedente alla sostituzione della pena, l'A.G. potrà richiederlo o l'UEPE potrà proporlo anche successivamente, qualora ciò si renda necessario per garantire la finalità rieducativa e la prevenzione del pericolo di recidiva.

6.3 Nell'ipotesi residuale in cui l'A.G. non abbia elementi sufficienti per individuare la pena sostitutiva da applicare e/o l'imputato fornisca il consenso alla sostituzione con più di una delle pene di cui all'art. 53 della L. 689/1981, con ordinanza il giudice chiederà all'UEPE di elaborare la proposta di programma di trattamento valutata più idonea ad assicurare il perseguimento delle finalità previste dall'istituto, alla luce delle informazioni raccolte.

6.4 Qualora non sia stato possibile elaborare il programma di trattamento entro il termine indicato dall'A.G., l'UEPE ne informa il giudice e il difensore, richiedendo l'assegnazione di un ulteriore termine non superiore a 60 giorni.

(Integrazione del dispositivo e trasmissione atti successivi)

- 7.1 All'udienza fissata, il giudice, qualora decida di sostituire la pena detentiva, integra il dispositivo della sentenza indicando la pena sostitutiva con relativi obblighi e prescrizioni.
- 7.2 I provvedimenti dell'A.G. trasmessi all'UEPE dovranno necessariamente indicare, ai fini della presa in carico, i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, domicilio) dell'imputato e l'indicazione del suo difensore, nonché il dispositivo letto in udienza e il capo di imputazione.

(Esecuzione delle pene sostitutive)

- 8.1 In riferimento alla fase esecutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, le parti potranno adeguare le modalità di svolgimento dell'attività già pattuite in considerazione delle esigenze dell'Ente e del condannato, fermo restando l'obbligo di svolgere il numero complessivo di ore di lavoro stabilite in sentenza. Le relazioni di cui all'art. 63, L. 689/81, sono redatte da parte dell'UEPE ogniqualvolta vi siano informazioni significative da comunicare all'A.G.
- 8.2 Per ciò che concerne l'esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, si rinvia alla fase esecutiva dinanzi alla magistratura di sorveglianza.

PARTE TERZA: ALTRI IMPEGNI DELLE PARTI

(Osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del protocollo)

1.1 In considerazione delle innovazioni introdotte è istituito un osservatorio che effettuerà monitoraggi semestrali per verificare l'andamento delle prassi concordate e, eventualmente, apportare i necessari aggiornamenti al presente accordo.

1.2 L'osservatorio sarà costituito da un rappresentante di ciascuna delle parti firmatarie.

(Formazione comune)

2. Nell'ottica di favorire un approccio comune e un dialogo costruttivo tra le parti firmatarie sulle modalità applicative di misure e sanzioni di comunità, esse realizzeranno uno o più incontri di formazione comune.

(Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità)

3.1 Il Tribunale ha sottoscritto e rinnovato, nel corso degli anni, numerose convenzioni con enti resisi disponibili ai fini dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità. L'elenco di tali convenzionali è reso disponibile sul sito istituzionale del Tribunale.

3.2 Le parti si impegnano a intraprendere iniziative volte all'aggiornamento e all'ampliamento degli enti convenzionati per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e a strutturare forme agili e condivise di individuazione delle disponibilità da parte dell'utenza.

(Notificazioni e comunicazioni non obbligatorie)

4. Le parti convengono che tutte le notificazioni e comunicazioni che non debbano, per espressa previsione normativa, essere effettuate ovvero depositate in cancelleria, avvengono a mezzo di posta elettronica ordinaria ovvero posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Tribunale di Perugia

Sezione Unica Penale

Indirizzi PEC: penale.tribunale.perugia@giustiziacert.it

Indirizzi PEO: affaripenali.tribunale.perugia@giustizia.it

Procura della Repubblica di Perugia

Indirizzi PEC : procuratore.procura.perugia@giustiziacert.it

Indirizzi PEO: procura.perugia@giustizia.it

UIEPE/UDEPE di Perugia

Indirizzo PEC: prot.uepe.perugia@giustiziacert.it

Difensore: indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, così come risultante dai pubblici registri e comunicato nella richiesta di programma di trattamento.

5. *(Pubblicizzazione del protocollo)*

Le parti si impegnano a rendere disponibili sui rispettivi siti web il presente protocollo e la modulistica ad esso allegata.

Il presente protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione.

Allegati:

- 1) modello istanza MAP;

Perugia, 18 aprile 2024

Presidente del Tribunale

dr.ssa Mariella Roberti




Procuratore della Repubblica

dr. Raffaele Cantone




Presidente Ordine Avvocati

avv. Carlo Orlando




Ufficio ~~UIEPE~~/ UDEPE

dr.ssa Maria Biondo




Presidente della Sezione Penale

dr.ssa Carla Maria Giangamboni




Presidente Camera Penale

avv. Luca Gentili



MAGRIF

dr.ssa Emma Avella



Rappresentanti Ordine Avvocati

avv. Silvia Egidi - avv. Laura Modena

